



**REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DEL CANALE WHISTLEBLOWING E LA GESTIONE
DELLE SEGNALAZIONI**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5/11/2024

SOMMARIO

1.	PREMESSA E FINALITA' E OGGETTO	3
2.	NORMATIVA	3
3.	SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE	3
4.	DEFINIZIONI	4
5.	CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE	4
5.1	CHI PUò SEGNALARE: il SEGNALANTE O "WHISTLEBLOWER"	4
5.2	SEGNALAZIONI ANONIME	5
5.3	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE: COSA SI PUò SEGNALARE?	5
5.4	COME DEVE ESSERE EFFETTUATA UNA SEGNALAZIONE	6
6.	MODALITÀ E CANALI DI SEGNALAZIONE	7
6.1	I CANALI DI SEGNALAZIONE	7
6.2	IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE: LA PIATTAFORMA WEB TESEO	7
7.	MODALITA' DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	8
7.1	SOGGETTI CUI VA AFFIDATA LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	8
7.2	CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE – REFERENTE INTERNO WHISTLEBLOWING (RIW)	8
7.3	TUTELA E RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE	9
8.	SANZIONI DISCIPLINARI	10
9.	FORMAZIONE E INFORMAZIONE E PUBBLICITA'	11
10.	NORME FINALI	11

Allegato - Istruzioni operative per l'utilizzo della piattaforma Web Whistleblowing "teseo"

1. PREMESSA E FINALITA' E OGGETTO

Il presente *Regolamento per l'adozione del canale whistleblowing e la gestione delle segnalazioni* (di seguito "Regolamento") è emanato dal Centro Sportivo San Filippo S.p.A. (di seguito "Società"), Società sottoposta alla direzione, al coordinamento e al controllo analogo del Comune di Brescia, con sede legale in Brescia, via Bazoli 6/10, casella di posta ordinaria info@sanfilippo.it, Pec sanfilippo@raccomandata-ar.com, sito internet www.sanfilippo.it.

Con il Presente Regolamento la Società adottato un canale di comunicazione interno per effettuare segnalazioni di violazioni effettive o sospette senza timore di subire ritorsioni e nel massimo rispetto delle tutele fornite al segnalante.

La Società è dotata di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01 (MOGC) pertanto il canale di segnalazione interno è previsto all'interno del Modello e la presente procedura è da intendersi come allegato al Modello 231.

2. NORMATIVA

Il presente Regolamento viene emanato in attuazione della seguente normativa:

- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante *Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali* il quale ha attuato in Italia la Direttiva Europea n. 1937/2019 in materia di whistleblowing, abrogando le disposizioni previste in materia dalla Legge 179/2017 per il settore pubblico e dal D.lgs. n. 231/2001 per il settore privato;
- Il Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, recante *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.*
- ANAC, Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 recante *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.*

3. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura ha lo scopo di:

- promuovere una cultura aziendale basata sulla trasparenza, responsabilità e integrità;
- istituire e far conoscere il canale di segnalazione interno;
- definire le responsabilità sul processo di gestione delle segnalazioni;
- illustrare le tutele previste nei confronti del segnalante o sistema di protezione in conformità alla normativa;
- illustrare il sistema sanzionatorio previsto dalla normativa a carico della Società e del segnalante.

4. DEFINIZIONI

Ai fini del Regolamento si intende:

- *Whistleblower o Segnalante*: persona fisica che effettua una segnalazione sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- *Violazioni*: comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato;
- *Contesto lavorativo*: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito della San Filippo S.p.A., attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce Informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione;
- *Segnalazione*: comunicazione da parte del segnalante avente ad oggetto informazioni su una o più violazioni;
- *Segnalazione interna*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna adottato dalla Società.
- *Segnalazione esterna*: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna gestito dall'ANAC;
- *Divulgazione pubblica*: rendere di pubblico dominio attraverso mezzi di stampa o elettronici le violazioni al fine di raggiungere un numero elevato di persone (incluso l'uso dei social network);
- *Denuncia dell'Autorità giurisdizionale*: possibilità di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziari e contabili per la denuncia di condotte illecite di cui si è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo pubblico o privato;
- *Ritorsione*: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- *Facilitatore*: persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione (<https://www.anticorruzione.it>)

5. CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONE

5.1 CHI PUÒ SEGNALARE: IL SEGNALANTE O "WHISTLEBLOWER"

La Società, in conformità alla normativa, individua quali potenziali segnalanti:

STAKEHOLDER INTERNI:	STAKEHOLDER ESTERNI:
<ul style="list-style-type: none"> • Tutti i dipendenti, a prescindere dall'inquadramento contrattuale e dalla funzione ricoperta; • Le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di fatto. 	<ul style="list-style-type: none"> • I lavoratori autonomi e i collaboratori, che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società; • I volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività nel contesto lavorativo della Società;

	<ul style="list-style-type: none"> • I liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività nei confronti della Società.
ALTRI SOGGETTI A CUI SONO ESTESE LE TUTELE DEL SEGNALANTE	
<ul style="list-style-type: none"> • Facilitatori • Persone del medesimo contesto lavorativo con legame di parentela fino a quarto grado e legame affettivo stabile • Colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente (ad esempio vincolo di amicizia) nel medesimo contesto lavorativo • Gli enti di proprietà di chi segnala o per i quali lavora il segnalante o che operano nel medesimo contesto lavorativo (la <i>ratio</i> in questo caso è tutelare per esempio tali enti rispetto a ritorsioni di natura commerciale) 	

La segnalazione può essere fatta da soggetto che si trovi in fase di selezione o precontrattuale, nel periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto.

La presente procedura si riferisce ai casi in cui il segnalante renda nota la propria identità, la *ratio* è quella di assicurare a tali soggetti le tutele prevista dalla normativa, garantendo la riservatezza dei dati personali conferiti.


5.2 SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime sono da considerarsi segnalazioni “ordinarie”, se pur veicolate con il canale interno. Si applicano le tutele nei confronti del segnalante anonimo, successivamente identificato che abbia denunciato all’ANAC di aver subito delle ritorsioni.

Nel caso della segnalazione anonima il contenuto è determinante ai fini della sua ammissibilità o “presa in carico”; verranno quindi prese in debita considerazione solo le segnalazioni circostanziate e corredate di evidenze

5.3 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE: COSA SI PUÒ SEGNALARE?

Il decreto differenzia l’oggetto della segnalazione in relazione alle caratteristiche dei soggetti giuridici coinvolti, nella tabella che segue è rappresentato sinteticamente cosa può essere segnalato e con quali canali:



Fonte: Schema Linee guida Anac

In linea generale la segnalazione può avere ad oggetto tutte le condotte rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o che implicano violazione, presunte o accertate, del Modello 231 o del Codice Etico, a cui si aggiungono gli illeciti di matrice e di rilevanza UE e che quindi ledono interessi finanziari dell'Unione Europea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la segnalazione può riguardare:

- *Corruzione, attiva e passiva;*
- *Comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);*
- *Promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori o clienti;*
- *Condotte illecite fiscali, contabili e finanziarie;*
- *Frodi fiscali;*
- *Violazioni dei diritti umani;*
- *Illeciti ambientali e in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;*
- *Uso illecito dei dati personali o palesi violazioni della norma a tutela della privacy;*
- *Violazioni in materia di concorrenza e aiuti di stato;*
- *Violazioni del Codice Etico e delle regole contenute nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.*

A tutela della dignità e salute dei lavoratori, nonché dell'integrità morale e dei valori della Società, viene data la possibilità di segnalare casi di molestie, abusi subiti sul luogo di lavoro e/o discriminazioni in relazione a sesso, etnia, fede religiosa, orientamento sessuale.

5.4 COME DEVE ESSERE EFFETTUATA UNA SEGNALAZIONE.

Le segnalazioni devono prevedere preferibilmente i seguenti elementi:

- *Una descrizione completa dei fatti oggetto di segnalazione;*
- *Se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono state commesse le violazioni o per le quali si ha presunzione;*
- *Le generalità o gli elementi (qualifica, ufficio, attività svolta) del soggetto segnalato al fine di consentirne l'identificazione;*
- *Indicazioni di eventuali testimoni o soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;*
- *Eventuali allegati o documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;*
- *Ogni altra informazione che possa fornire un riscontro utile circa la sussistenza dei fatti.*

Sono oggetto di segnalazioni e quindi ammissibili:

- *Le comunicazioni di ritorsioni che il segnalante ritiene di aver subito a seguito di una segnalazione.*

Le presunte ritorsioni, anch'esso potenzialmente oggetto di segnalazione, vanno comunicate esclusivamente ad ANAC.

Sono invece escluse e quindi **INAMISSIBILI**:

- *Le segnalazioni legate ad un interesse di carattere personale della persona del segnalante, che riguardano esclusivamente i propri rapporti individuali di lavoro con colleghi o con figure gerarchicamente sovraordinate;*
- *Le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci di corridoio;*
- *Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.*

6. MODALITÀ E CANALI DI SEGNALAZIONE

6.1 I CANALI DI SEGNALAZIONE

È bene precisare che il decreto prevede potenzialmente più di una modalità:

Canale interno	Canale esterno ANAC	Divulgazione pubblica	Denuncia
Canale istituito dalla Società	<p>Il segnalante può ricorrere a ANAC quando:</p> <ul style="list-style-type: none">• il canale di segnalazione interno non è attivo oppure non rispetta i requisiti di legge (es. quando non garantisce la riservatezza);• ha già effettuato una segnalazione interna senza ricevere riscontro;• teme che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;• teme che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.	<p>Il segnalante può ricorrere a divulgazione pubblica a mezzo stampa o media, social media quando:</p> <ul style="list-style-type: none">• ha già effettuato una segnalazione interna e/o ad ANAC senza ricevere riscontro;• teme che la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;• ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.	<p>riconosce anche la facoltà al segnalante di denuncia delle condotte illecite configurabili come reati direttamente alle Autorità nazionali.</p>

6.2 IL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE: LA PIATTAFORMA WEB TESEO

La Società ha istituito un apposito canale di segnalazione interna al quale il segnalante può ricorrere.

La piattaforma utilizza la soluzione web-based TESEO, che offre un portale personalizzato garantendo il rispetto di tutti i requisiti legali necessari, inclusi quelli previsti per l'organizzazione e gestione dei trattamenti di dati personali e degli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003 – Codice sulla protezione dei dati personali; Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali).

La piattaforma permette a tutti gli stakeholder interni ed esterni di inviare segnalazioni a predeterminati ai soggetti interni autorizzati a gestire la segnalazione al fine di garantire una comunicazione efficace e riservata.

L'accesso alla piattaforma avviene dal sito web istituzionale della Società oppure al seguente link <https://sanfilippo.wb.teseoerm.com/#/>.

Prima di effettuare la segnalazione, al segnalante è chiesto di prendere visione di una informativa privacy relativa al trattamento dei propri dati personali.

Il segnalante ha la possibilità di scegliere se effettuare una segnalazione fornendo le proprie generalità oppure in forma totalmente anonima, inserendo solamente l'oggetto della segnalazione e l'argomento di riferimento.

Al termine dell'inserimento della segnalazione, la piattaforma attribuisce un codice identificativo univoco (codice ticket) che il segnalante deve conservare e trascrivere in quanto gli permetterà di verificare lo stato di avanzamento della propria segnalazione.

All'atto della segnalazione, il segnalante riceve una notifica di avvenuto ricevimento o notifica visibile direttamente in piattaforma.

La piattaforma consente al segnalante di effettuare una segnalazione scritta.

Per ulteriori dettagli operativi relativi all'utilizzo della piattaforma, si rinvia a "Istruzioni operative per l'utilizzo della piattaforma Web Whistleblowing".

È sempre possibile per il segnalante richiedere di essere ascoltato di persona, il suggerimento in questo caso è quello di accedere comunque alla piattaforma e inviare tale richiesta nei campi descrittivi al fine di tracciare la richiesta e mantenerne la riservatezza.

7. MODALITA' DI GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

7.1 SOGGETTI CUI VA AFFIDATA LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Come previsto dalle Linee Guida ANAC, la gestione del canale di segnalazione interno di cui al paragrafo precedente può essere affidata:

- a. ad una persona interna all'amministrazione/ente;
- b. ad un ufficio dell'amministrazione/ente con personale appositamente dedicato;
- c. ad un soggetto esterno.

Tuttavia, anche se un'organizzazione decide di esternalizzare il funzionamento dei suoi canali di segnalazione a un fornitore esterno, rimane incaricata di dare seguito alla segnalazione, far fronte all'illecito individuato e fornire un riscontro al whistleblower. Pertanto, è sempre necessario che l'organizzazione nomini almeno un referente interno.

7.2 CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE – REFERENTE INTERNO WHISTLEBLOWING (RIW)

La Società ha individuato un Referente interno Whistleblowing, preposto alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni. Il ruolo di Referente interno è svolto dalla seguente funzione:

Nicola Fiorini – funzione di Presidente del Consiglio di amministrazione RPCT.

Il Referente ha il compito di analizzare tutte le segnalazioni ricevute dalla Società. Qualora il soggetto segnalato coincida con la figura del RPCT, la segnalazione verrà gestita dall'Organismo di Vigilanza, quale Sostituto.

L'RPCT e il Sostituto sono nominate quali "persone autorizzate al trattamento" ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali.

7.2.1 MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DEL REFERENTE

Il Referente, in via preliminare, effettua una valutazione circa la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione al fine di valutarne la sua ammissibilità (istruttoria preliminare).

In particolar modo, il Referente verifica:

- se rientra o meno nel perimetro soggettivo e oggettivo della norma (chi ha segnalato e cosa ha segnalato);
- la presenza di elementi di fatto idonei a giustificare eventuali accertamenti o indagini ulteriori;
- che la segnalazione sia precisa e circostanziata e, quindi, non generica e non diffamatoria;
- che la documentazione eventualmente allegata alla segnalazione sia appropriata e coerente.

Dopo aver valutato la segnalazione come ammissibile, il Referente svolge l'attività di indagine (investigazione) necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Nel caso di violazioni del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo viene sempre interessato anche l'Organismo di Vigilanza, vincolato alla riservatezza. Eventuali ulteriori soggetti potranno essere coinvolti previa informativa e sottoscrizione del vincolo di riservatezza.

All'esito dell'istruttoria e, comunque, entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento (notifica),

il Referente si impegna a fornire riscontro al segnalante, salvo estensione dei termini a 6 mesi se adeguatamente motivata.

7.2.2 ARCHIVIAZIONE E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Tutta la documentazione inerente alle segnalazioni ricevute è archiviata all'interno della piattaforma (archiviazione informatica) e conservata nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

La documentazione relativa alla segnalazione verrà conservata per massimo 5 anni. I dati personali manifestamente inutili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, saranno immediatamente cancellati.

7.2.3 REPORTING

Il Referente predispone con cadenza annuale il Report contenente l'indicazione delle Segnalazioni pervenute nel periodo di riferimento.

Nel Report è riportato lo "stato" di ciascuna Segnalazione (es. ricevuta, aperta, in lavorazione/chiusa, ecc.) e delle eventuali azioni intraprese (azioni correttive e provvedimenti disciplinari) nel rispetto delle norme sulla riservatezza del segnalante.

Il Rendiconto delle Segnalazioni è inviato a:

- Consiglio di amministrazione della Società.;
- Collegio Sindacale della Società;
- Organismo di Vigilanza della Società.

7.3 TUTELA E RESPONSABILITA' DEL SEGNALANTE

7.3.1 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

L'identità del segnalante e del segnalato e degli altri soggetti coinvolti (esempio facilitatore) sono protette in ogni contesto successivo alla segnalazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge

Deroghe alla tutela della riservatezza:

Consenso espresso del segnalante a rilevare la propria identità a soggetti diversi da quelli preventivamente autorizzati.

Nel **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta da segreto nei limiti dell'art. 329 cpp (solo dopo la chiusura delle indagini preliminari).

Nel **procedimento disciplinare attivato** contro il presunto autore della condotta segnalata l'identità del segnalante può essere rilevata al segnalato per consentirne la difesa solo previo consenso espresso del segnalante.

Nella gestione della segnalazione, i dati personali del segnalante e di altri soggetti eventualmente coinvolti, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, incluso il Reg. UE 679/2016 e il D. Lgs. 196/2003.

A tal fine la Società adotta ha effettuato una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

7.3.2. TUTELA DALLE RITORSIONI

La Società, in ottemperanza agli obblighi di legge, ha adottato una rigorosa politica anti

ritorsione. Non saranno tollerate ritorsioni inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti scenari:

- Licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
- Retrocessione di grado o mancata promozione;
- Mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
- Sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- Note di demerito o referenze negative;
- Adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- Coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- Discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- Mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- Mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- Danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- Inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- Conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- Annullamento di una licenza o di un permesso;
- Richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La Società ritiene fondamentale il benessere psico-fisico dei suoi dipendenti e collaboratori, e si impegna a tutelare qualunque soggetto che effettui una segnalazione in buona fede.

7.3.3 CONDIZIONI PER GODERE DELLE TUTELE

La Società si impegna a tutelare il segnalante anche in ragione delle seguenti condizioni:

- I segnalanti devono ragionevolmente credere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere (non supposizioni, voci di corridoio o notizie di pubblico dominio);
- Viene tutelata la buona fede del segnalante anche in caso di segnalazione inesatte per via di errori genuini (scarsa conoscenza delle norme giuridiche);
- Il segnalante deve indicare chiaramente nell'oggetto della segnalazione che si tratta di una segnalazione whistleblowing;
- Deve esserci uno stretto collegamento o consequenzialità tra la segnalazione e l'atto sfavorevole direttamente o indirettamente subito dal segnalante, per configurare la ritorsione.

Fatte salve le specifiche limitazioni previste, non è garantita la tutela del segnalante nei seguenti casi:

- È stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia e diffamazione, ovvero la sua responsabilità civile per la stessa denuncia nei casi di dolo o colpa grave.

In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante è anche irrogata una sanzione disciplinare.

8. SANZIONI DISCIPLINARI

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex d.lgs. 231/01 adottato dalla Società

prevede un sistema disciplinare che sanziona coloro che pongono in essere le condotte oggetto della segnalazione altresì nei confronti di coloro che violano le misure di tutela del segnalante, in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC. Qualora dalle attività di indagine condotte secondo la presente procedura dovessero emergere, a carico del Personale della Società o di Terzi (consulenti, collaboratori, partner commerciali etc.), violazioni o illeciti. La Società agirà tempestivamente per l'applicazione del Sistema Disciplinare. Queste sanzioni mirano inoltre a garantire il rispetto delle misure di tutela del whistleblower e a promuovere un ambiente sicuro per coloro che decidono di segnalare violazioni o comportamenti illeciti.

9. FORMAZIONE E INFORMAZIONE E PUBBLICITA'

La Società si impegna a diffondere nei confronti di tutti i soggetti interessati, interni ed esterni alla stessa, anche attraverso apposite attività di informazione e formazione periodica la conoscenza della presente Piattaforma.

A tal fine, la presente procedura viene pubblicata sul sito internet della Società www.sanfilippo.it Sezione Società trasparente.

10. NORME FINALI

Il presente Regolamento viene adottato dal Consiglio di Amministrazione del Centro Sportivo San Filippo S.p.A. con deliberazione del 5.11.2024 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

Il Regolamento abroga le precedenti e contrarie regolamentazioni in materia adottate dal Centro Sportivo San Filippo S.p.A.

Successive modifiche al Regolamento saranno adottate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Centro Sportivo San Filippo S.p.A.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.

Allegati:

- 1) Istruzioni operative per l'utilizzo della piattaforma Web Whistleblowing "Teseo"

ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WEB WHISTLEBLOWING "TESEO"

Sommario

1. Chi coinvolge?
2. A chi è rivolta?
3. A cosa serve?
4. Quando effettuare una segnalazione?
5. Chi riceve la segnalazione?
6. Cosa non può essere oggetto di segnalazione?
7. Quali sono i canali interni per effettuare una segnalazione?

Chi coinvolge?

La Piattaforma è a servizio della Società Centro Sportivo San Filippo S.p.A. (di seguito "Società").

A chi è rivolta?

- A tutti i dipendenti (lavoratori subordinati).
- Alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
- Ai lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso la Società.
- Ai volontari e i tirocinanti (retribuiti o non retribuiti) che prestano la propria attività presso la Società.
- Ai liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società.

A cosa serve?

Garantire la protezione sia in termini di tutela della riservatezza ma anche da eventuali misure ritorsive per i soggetti che si espongono con segnalazioni contribuendo all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la Società e di riflesso per l'interesse pubblico collettivo.

Fornire linee guida e indicazioni operative al segnalante circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di gestione delle segnalazioni nonché circa le forme di tutela che vengono offerte in linea con i riferimenti normativi europei e locali.

Quando effettuare una segnalazione?

Quando si viene a conoscenza di condotte illecite fondate o presunte basate su elementi di fatto precisi e concordanti riferite al contesto lavorativo. Oggetto di segnalazione possono essere le violazioni specifiche di norme nazionali e del diritto UE e / o fatti illeciti di diversa natura che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o fonti scarsamente attendibili (cd. Voci di corridoio).

Prima di procedere ad effettuare una segnalazione in via formale è suggerito, laddove possibile, il confronto interno con i propri responsabili diretti.

Chi riceve una segnalazione?

La Società ha affidato la gestione delle segnalazioni al Referente Whistleblowing dotato delle caratteristiche di professionalità necessarie a garantire il rispetto di quanto definito dal D.lgs. n. 24/2023.

Cosa non può essere oggetto di segnalazione?

Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante. Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

Quali sono i canali interni per effettuare una segnalazione?

La Società ha adottato un canale interno informatico - piattaforma Whistleblowing Teseo.

La piattaforma consente la trasmissione ai soggetti autorizzati (destinatari della segnalazione), di segnalazioni scritte.

È inoltre facoltà del segnalante richiedere un incontro diretto in presenza fissato entro un tempo ragionevole dalla richiesta.

<u>Come effettuare una segnalazione whistleblowing tramite la piattaforma TESEO ERM</u>	
1	Accedi alla pagina web https://sanfilippo.wb.teseoerm.com/#/ o sul sito della Società e prendi visione dell'informativa privacy (presa visione). Clicca il link e segui le istruzioni che troverai all'interno della piattaforma e nel sito web – sezione whistleblowing.
2	Clicca sul tasto “invia una segnalazione” , prosegui compilando i campi obbligatori contrassegnati da (*). È facoltà del segnalante compilare anche gli altri campi non obbligatori che forniscono informazioni in merito all'identità del segnalante. In ogni caso ricorda che la segnalazione deve essere circostanziata indicando: <ul style="list-style-type: none"> - Le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; - La descrizione del fatto (anche in presenza di evidenza o con la possibilità di allegare documenti); - Gli elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
4	La piattaforma ti chiederà come facoltativo il consenso a rilevare la tua identità (se fornita) a persone diverse da quelle competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.
5	Quando si è certi del contenuto da inoltrare cliccare “invia” .
6	La piattaforma a questo punto rilascerà il codice univoco alfanumerico (codice ticket) che devi annotarti , conservare e non divulgare a terzi. Sarà l'unico modo attraverso il quale potrà nuovamente accedere a questa segnalazione per monitorarne l'andamento e le risposte del gestore, cliccando su “Riapri Ticket” nella schermata iniziale (sia che tu abbia effettuato una segnalazione anonima o nel caso tu abbia rilevato la tua identità).
7	Una volta effettuata la segnalazione riceverai avviso di ricevimento o notifica, direttamente visibile in piattaforma. Con questo avviso si considera evaso il termine di notifica di ricezione della segnalazione.
8	Entro tre mesi (salvo casi particolari) dall'avviso di ricevimento o notifica riceverai l'esito della tua segnalazione.
9	Puoi inviare tramite la piattaforma anche le segnalazioni in forma anonima.

Schema di funzionamento della segnalazione

NOTIFICA DI RICEZIONE



Risposta entro 90gg. mesi da notifica ricezione

Ricorda

- La Società promuove in tutto il processo i principi etici, del rispetto dell'integrità e protezione del segnalante.
- La Società si impegna a proteggere la privacy di tutte le persone coinvolte.
- Le segnalazioni sono archiviate in modo sicuro all'interno della piattaforma.
- Tutte le segnalazioni sono soggette ad istruttoria preliminare, potreste essere ricontattati per approfondimenti dal Referente incaricato di gestire le segnalazioni.
- La segnalazione rimane riservata.